

(N. 2397)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PAPALIA, LUSSU, GAVINA, TIBALDI,  
PEZZINI, PELIZZO, BOSIA, NACUCCHI e CARELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GENNAIO 1958

Modifiche alle norme relative alla protezione della selvaggina ed all'esercizio della caccia, di cui al testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni.

ONOREVOLI SENATORI. — Nella storia della Umanità, poche attività hanno subito così radicali mutamenti della loro disciplina come quella venatoria.

Da Nembrod, discendente di Cam, vissuto tremila anni prima di Cristo, che la Bibbia definisce « potente cacciatore nel cospetto dell'Eterno », ai tempi nostri, l'esercizio della caccia, nel volgere dei secoli, è stato variamente considerato, ora come maniera per ingagliardire il corpo e come nobile sport, ora come spettacolo da circo o servile mezzo di vita; ora come sollazzo di signori e privilegio di feudali e di potenti, ora come sano e libero divertimento di popolo. Greci e Romani attribuirono alla caccia origini Divine e la leggenda narra di eroi istruiti dagli Dei nell'uso delle armi e dei cani.

Nel Medio Evo signori e feudatari, costituitisi come titolari esclusivi del diritto di caccia nelle loro terre, comminavano pene severe che giungevano fino a quella capitale contro

chi osava violare tale attributo della loro sovranità.

Fu la rivoluzione francese a far giustizia di ogni vincolo e privilegio feudale dopo di che si tornò (tranne in Germania) al concetto Romano della piena libertà di caccia, che il proprietario della terra solo in determinati casi e con particolari limiti poteva ostacolare.

Unificata l'Italia, rimasero in vita le leggi e gli ordinamenti emanati negli Stati preesistenti, che continuando ad avere vigore nelle provincie in cui erano stati promulgati, crearono con la discordanza e contraddittorietà delle loro disposizioni, confusione e difficoltà di interpretazione.

Si ravvisò allora l'opportunità di una legge unica ma, come spesso avviene nel nostro Paese, il meditare fu così profondo che di progetto in progetto passarono sessanta anni prima di vedere realizzato questo programma. Difatti la prima legge sulla caccia valida per

tutta l'Italia (progetto De Capitani d'Arzago) fu promulgata il 24 giugno 1923, n. 1420, e venne poi integrata da un regolamento che porta la data del 27 settembre 1923, n. 2448. Successivamente altri numerosi provvedimenti legislativi seguirono (principali quelli del 3 agosto 1928 e 15 gennaio 1931) fino al 1939 epoca in cui tutte le norme furono coordinate in un testo che porta la data del 5 giugno 1939 ed il n. 1016. Questo testo unico, ritoccatto in alcuni punti da una serie di disposizioni e da ultimo dal decreto del Presidente della Repubblica del 10 giugno 1955, n. 987, costituisce la legge tuttora imperante nella nostra Repubblica.

Contro questa legge oramai vecchia ed inadeguata, protestano da anni gli ottocentomila cacciatori italiani nei loro congressi attraverso la stampa e con i voti dei maggiori loro organi rappresentativi.

Sostengono i reclamanti che, per il progresso dell'agricoltura con la conseguente fitta seminazione di case coloniche in posti dove fino a ieri non esisteva neanche un casolare; per la riduzione delle aree boschive e la bonifica di quelle paludose; per l'incremento della rete stradale ed il notevole perfezionamento delle armi e delle munizioni; per l'aumentato numero dei cacciatori e la larga diffusione di mezzi motorizzati che consentono rapidi spostamenti ed il raggiungimento di luoghi lontani ed impervi dove, una volta, solo pochi tenacissimi a prezzo di dure fatiche potevano arrivare; per la distruzione massiccia operata nei Paesi di origine della selvaggina migratoria che in Italia giunge in quantità sempre minore e sempre meno tempo vi si trattiene a causa del progressivo ridursi del suo *habitat*; per la riduzione a radi esemplari di tutta la selvaggina stanziale continuamente esposta a pressochè indiscriminate distruzioni e non sufficientemente protetta dal rigore di adeguate sanzioni; per la impossibilità di contare sulle sole leggi della natura per la riproduzione e la conservazione del patrimonio faunistico e per la conseguente necessità di dissanguarsi annualmente onde ripopolare con costose immissioni di selvaggina, prevalentemente importata dall'Estero, le zone depauperate;

per tutte queste ragioni insieme, si impone una completa revisione della disciplina venatoria oggi vigente.

\* \* \*

Senza volere prendere in esame, in questo scorcio di legislatura, la opportunità di radicali innovazioni le quali potrebbero anche apparire intempestive dato che la istituzione delle Regioni molte cose modificherà in questa materia, appare egualmente evidente la urgenza di alcuni ritocchi senza dei quali la coraggiosa difesa che le organizzazioni venatorie italiane stanno facendo di questo sanissimo sport, e di chi lo pratica, rimarrebbe frustrata.

Risponde a questa esigenza il presente disegno di legge col quale si è inteso non ovviare a tutti gli inconvenienti lamentati, ma eliminarne alcuni, i più appariscenti, onde rendere sopportabile l'attesa di quelle più complete riforme che i cacciatori italiani si attendono.

Innanzitutto è doveroso riconoscere la lodevole attività sempre spiegata dalla Federazione italiana della caccia e l'utilità ed efficacia dei suoi interventi in difesa degli interessi venatori. La quasi totalità delle iniziative e la maggior parte degli oneri imposti dalla necessità di difendere il patrimonio faunistico nazionale e di tutelare l'esercizio della caccia, sono all'attivo di questa organizzazione che, creata dalla legge 3 agosto 1928 e perfezionata con gli articoli 86 e seguenti della legge del 1939, merita, per le sue benemerienze, di essere mantenuta in vita.

Si rendono però necessarie alcune modifiche al modo in cui devono essere eletti i suoi dirigenti ed alla maniera in cui devono reperirsi i fondi necessari per il suo funzionamento ed a questo si è provveduto con gli articoli 1, 12, 13 e 14 del presente disegno. Si è creduto di anticipare dal 15 luglio (articolo 13 del testo unico) al 15 giugno il termine entro il quale i Presidenti delle Giunte provinciali devono proporre al Ministero il calendario venatorio delle rispettive provincie (articolo 2 del disegno) per lasciare margine sufficiente

al Ministro per la formulazione e pubblicazione del calendario e rendere in conseguenza operante la norma di cui al terzo comma dell'articolo 75 che, diversamente, rimarrebbe praticamente inapplicabile.

Si è creduto di modificare l'articolo 29 della legge che ha generato abusi specie a danno dei cacciatori non riservisti dell'Italia del Nord dove la maggiore abbondanza delle riserve e la minore quantità di terreno libero a disposizione della generalità, ha reso particolarmente pregiudizievole quella norma.

Si è aderito con ciò ai ripetuti voti espressi dalle Assemblee nazionali dei cacciatori italiani tenutesi a Viareggio nel 1954 ed a Trieste nel 1955, nonché al rinnovato appello rivolto recentemente dal Consiglio nazionale della Federazione italiana dei cacciatori.

Per chiarire la ragione della proposta riforma basterà ricordare che il precetto dell'articolo 29 della legge (divieto di caccia *tranne che per il padrone, e persone da lui autorizzate*, nei fondi chiusi da muri e rete alta almeno m. 1,80 o da corsi o specchi d'acqua larghi almeno 3 metri e profondi almeno metri 1,50) era stato originariamente ispirato dal proposito di meglio proteggere i frutti esistenti in quei fondi.

Praticamente invece è avvenuto che i padroni della terra, di quella norma si sono serviti, anche senza necessità, solo per costituirsi una abusiva riserva di caccia, che si alimentava con la selvaggina irradiata dalle riserve vicine o addirittura confinanti e si sottraeva alle limitazioni, ai vincoli ed anche agli oneri statuiti per i comuni riservisti (articolo 59 e seguenti legge 1939).

Si è creduto, ad eliminare i suddetti inconvenienti, di proporre che la caccia, nei fondi chiusi, venga proibita anche ai padroni, salvo il diritto per costoro di costituire il fondo in riserva di caccia chiusa, naturalmente sopportandone i relativi oneri ed osservando le discipline vigenti in materia. Per la eventualità che la selvaggina non distrutta produca danni alle colture è stata prevista la possibilità di catture da parte del competente Comitato provinciale della caccia.

Con l'articolo 4 del disegno si è inteso di incoraggiare e favorire la costituzione delle

zone di ripopolamento, limitando la necessità delle preventive autorizzazioni ai proprietari dei due terzi della superficie da destinarsi a tale scopo e, fissando un termine per l'utile presentazione delle eventuali opposizioni da parte dei dissenzienti.

Con l'articolo 5 si è snellita la gestione di queste zone affidandole alle Amministrazioni provinciali e per essa ai Comitati provinciali della caccia o agli organi periferici della Federazione italiana della caccia.

Con l'articolo 6 si è voluto stabilire una particolare protezione per le riserve di cui tempestivamente si fosse richiesta la rinnovazione della concessione e con l'articolo 7 si sono ritoccate le tasse dovute dai riservisti.

Una particolare disciplina insistentemente sollecitata dai cacciatori delle zone alpine per la protezione di quella particolare fauna è stata disposta con l'articolo 8 del disegno. In alcuni casi si è creduto di conservare l'antica disciplina di semi-monopolizzazione del territorio di caccia a favore dei cacciatori del luogo.

Si tratta però di casi isolati, di zone limitate, di tradizioni sempre rispettate e di provincie che per legge originaria rivendicano da secoli il diritto di proprietà sulla selvaggina nata ed allevata nel loro territorio. D'altra parte non può non riconoscersi che, se la particolare e pregiata fauna di quelle zone ancora resiste alla distruzione, lo si deve proprio al rigore che le locali organizzazioni venatorie si sono imposte ed impongono.

La importanza del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia e gli utili servizi che ha reso e rende come consulente tecnico scientifico del Ministero dell'agricoltura, sono troppo noti per doverli qui illustrare. L'articolo 11 disciplina e meglio soddisfa le esigenze di quell'istituto.

L'articolo 14 aggiorna le soprattasse da corrispondersi per le licenze di caccia e di uccellazione e l'articolo 15 adegua le pene comminate dalla legge del 1939 al valore corrente della moneta.

Si è creduto nella incostanza e difformità dei pronunciati giurisprudenziali di ribadire legislativamente il principio che le organizzazioni venatorie provinciali competenti per territorio (Comitato provinciale della caccia e

## LEGISLATURA II - 1953-58 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Sezione provinciale cacciatori) comechè moralmente ed economicamente interessati, possono costituirsi parte civile nei giudizi contro i contravventori alla legge sulla caccia anche per richiedere il ristoro dei danni arrecati alla selvaggina protetta (articolo 10).

Da ultimo si è proposto di inasprire le sanzioni per alcune violazioni di particolare gra-

vità, concedendo al Giudice la possibilità di aggiungere alla pena dell'ammenda quella dell'arresto fino a sei mesi (articolo 9). Queste proposte che interpretano il desiderio e le aspirazioni della enorme maggioranza dei cacciatori italiani, sottoponiamo all'approvazione del Parlamento nella fiducia di vederle tradotte in legge.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

L'articolo 8 del testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dalla legge 30 maggio 1940, n. 694, è sostituito dal seguente:

« La licenza di caccia, anche con porto di fucile, e quella di uccellazione, sono concesse dal Prefetto o dal Questore secondo la rispettiva competenza, a norma della legge di Pubblica sicurezza.

« Alla domanda di concessione o di rinnovazione della licenza di caccia o di uccellazione, oltre ai documenti di rito ed alla certificazione dell'avvenuto versamento della tassa e sopratassa di cui agli articoli 90 e 91, deve essere unito il tagliando comprovante il pagamento del contributo da versarsi alla Federazione italiana della caccia per lo svolgimento dei compiti ad essa affidati dalla legge e dal proprio statuto.

« Il pagamento di tale contributo conferisce al titolare di licenza di caccia o di uccellazione il diritto di far parte della Federazione italiana della caccia, secondo le norme del suo statuto. Il versamento di detto contributo viene effettuato, fino alla concessione o rinnovazione della licenza, a titolo di deposito provvisorio: nel caso di mancato accoglimento, da parte dell'Autorità competente, della domanda di concessione o di rinnovazione della licenza medesima, la somma versata viene restituita all'interessato.

« La disposizione dell'articolo 43 lettera c) della legge di Pubblica sicurezza, non si ap-

plica, limitatamete alle condanne per porto abusivo di armi, alle licenze di caccia.

« La Prefettura e la Questura devono comunicare ogni mese all'organo provinciale della Federazione italiana della caccia, la concessione e la revoca delle licenze sopraindicate ».

## Art. 2.

L'articolo 13 del testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 e l'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, sono sostituiti dal seguente:

« I presidenti delle Giunte provinciali sentito il Comitato provinciale della caccia, propongono al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro il 15 giugno di ogni anno, il calendario venatorio delle rispettive provincie.

« Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, opportunamente coordinate le proposte di detti presidenti, emana il calendario venatorio da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* ».

## Art. 3.

L'articolo 29 del testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« La caccia e l'uccellazione sono vietate a chiunque nei fondi completamente chiusi da muro, rete metallica od altra effettiva chiusura, di altezza non minore di metri 1,80.

« In detti fondi, su richiesta dei proprietari interessati, possono essere effettuate, da parte del Comitato provinciale della caccia competente per territorio, catture di selvaggina stanziale per la protezione delle colture.

## LEGISLATURA II - 1953-58 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La selvaggina così catturata deve essere destinata al ripopolamento di altre località.

« I fondi di cui sopra possono essere costituiti in riserva di caccia chiusa.

« Nei parchi e nei giardini privati recinti a termine del presente articolo, nonché nelle appartenenze di abitazioni, la caccia e l'uccellazione sono vietate, salvo al proprietario o a chi dal proprietario ha ricevuto il consenso.

« Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 4.000 a lire 40.000 ».

## Art. 4.

L'articolo 52 del testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 e l'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, sono sostituiti dal seguente:

« Il Presidente della Giunta provinciale, sentito il parere del Comitato provinciale della caccia e del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, può costituire una o più zone di ripopolamento e cattura della selvaggina, da servire ai bisogni faunistici, con particolare riguardo a quelli della provincia, salvo il caso previsto dall'articolo 53, per il quale provvede il Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

« Tali zone devono essere costituite su terreni adatti al ripopolamento e idonei alle operazioni di cattura della selvaggina.

« Gli enti pubblici che ne siano richiesti, sono tenuti, salvo approvazione degli organi di tutela o di vigilanza, a consentire la costituzione di tali zone sui terreni di loro proprietà.

« Per la costituzione delle zone di ripopolamento e cattura è sufficiente il consenso dei proprietari dei fondi costituenti i due terzi della superficie complessiva che si intende vincolare.

« Il consenso si ritiene validamente accordato anche nel caso in cui non sia stata mossa formale opposizione entro due mesi dalla pubblicazione nelle forme e termine di legge, della avvenuta costituzione della zona.

« Il consenso dato all'atto della costituzione della zona, ove non sia stata prodotta di-

sdetta sei mesi prima della scadenza, s'intende rinnovato per il sessennio successivo ».

## Art. 5.

L'articolo 54 del testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 e l'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, sono sostituiti dal seguente:

« Le zone di ripopolamento e cattura di cui ai due precedenti articoli non devono avere un'estensione inferiore agli ettari 300 nè superiore agli ettari 3.000 ed hanno la durata di anni sei, salvo rinnovo alla scadenza.

« La gestione delle zone predette è affidata alle Amministrazioni provinciali, che la esercitano avvalendosi dell'opera dei comitati provinciali della caccia. I presidenti delle Giunte provinciali possono conferire l'incarico di tale gestione agli organi della Federazione italiana della caccia.

« Qualora la gestione delle zone di ripopolamento e cattura pregiudichi la produzione agraria, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste può prescrivere che l'Amministrazione provinciale corrisponda una indennità ai proprietari danneggiati. La misura dell'indennità è determinata dalla Giunta provinciale, sentito il parere del capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

« Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, nei limiti delle assegnazioni di bilancio per i servizi della caccia, concede, di anno in anno, contributi per l'esercizio delle zone di ripopolamento e cattura ».

## Art. 6.

L'articolo 59 del testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, modificato ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, è sostituito dal seguente:

« I proprietari o i possessori di terreni possono ottenere di costituirli in riserva di caccia, purchè l'estensione dei terreni da vincolarsi non sia inferiore ad ettari 150 nè superiore a 2.000. Il Ministro dell'agricoltura e

delle foreste, sentito il presidente della Giunta provinciale, può eccezionalmente elevare l'estensione della riserva fino ad un massimo di 4.000 ettari, quando ciò sia richiesto o dalla speciale configurazione e delimitazione del terreno o dalla esistenza, nella riserva, di selvaggina di pregio che esiga una maggiore superficie.

« Il Ministro stesso può, altresì, derogare da ogni limite massimo per le riserve della zona faunistica delle Alpi e per quelle di cui all'articolo 31.

« È ammessa la costituzione in riserva di terreni di qualsiasi estensione, qualora siano completamente cintati nei modi di cui all'articolo 51. Esse sono considerate riserve di caccia chiuse.

« La concessione di riserva non può essere accordata per un periodo superiore a quindici anni ed è rinnovabile quando sia stata prodotta domanda almeno sei mesi prima della data di scadenza. Qualora il provvedimento ministeriale di rinnovo non intervenga prima della data di scadenza della concessione, la concessione stessa non decade ma, fino alla emanazione di detto provvedimento, la caccia e la uccellazione sono vietate a chiunque nel comprensorio della riserva ».

#### Art. 7.

L'articolo 61 del testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 e gli articoli 35 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, sono sostituiti dal seguente:

« La concessione di riserva di caccia, sia aperta che chiusa, è soggetta al pagamento della tassa annuale di lire 125 per ettaro. Le riserve di caccia chiuse aventi una superficie inferiore ai 150 ettari, sono soggette alla tassa annuale di concessione di lire 20.000.

« Nella zona faunistica delle Alpi la tassa per le riserve di estensione fino a 1.000 ettari è di lire 25 per ettaro e, per la parte eccedente i 1.000 ettari, di lire 15 per ettaro.

« Le riserve dei Comuni in detta zona sono esenti da tassa quando siano gestite dall'organo provinciale della Federazione italiana della caccia.

« In caso di affitto di una riserva, l'affittuario, indipendentemente dalla tassa dovuta dal concessionario, è tenuto a pagare metà della tassa stabilita nel primo e nel secondo comma del presente articolo.

« Il contratto di affitto di una riserva non è valido, agli effetti della legge sulla caccia, ove non sia stato comunicato al presidente della Giunta provinciale e da questo ratificato, sentito il Comitato provinciale della caccia.

« Per le riserve che interessano i territori di due o più provincie, la comunicazione è fatta al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, che provvede alla ratifica, sentiti i presidenti delle Giunte provinciali, competenti per territorio.

« È vietato l'affitto delle riserve comunque date in concessione o in gestione agli organi della Federazione italiana della caccia.

« Il subaffitto di una riserva non è ammesso sotto pena di decadenza della concessione.

« Il sesto del ricavato complessivo delle tasse sopra specificate, viene destinato ogni anno alla concessione di premi alle riserve che praticino intensivi allevamenti di selvaggina. Il premio non può superare il quintuplo della tassa gravante sulla riserva.

« Il presidente della Giunta provinciale, sentito il Comitato provinciale della caccia, dispone, nei limiti delle assegnazioni finanziarie del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la concessione di premi ai concessionari di riserve ».

#### Art. 8.

L'articolo 67 del testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e l'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1954, n. 968, sono sostituiti dal seguente:

« Nel territorio della zona faunistica delle Alpi, escluso quello delle provincie di Belluno, Bolzano, Gorizia, Trento, Trieste ed Udine, lo esercizio venatorio, nell'interesse della protezione della fauna, è sottoposto a particolari limitazioni di tempo, di luogo e di numero di capi di selvaggina da abbattere. Tale disciplina non si estende al territorio sottoposto a vincolo di riserva di caccia.

« La disciplina della caccia nel territorio di cui al comma precedente, è affidata agli organi provinciali della Federazione italiana della caccia i quali la applicano in base ad apposito regolamento da sottoporsi all'approvazione della Federazione stessa.

« Tutti i titolari di licenza di caccia o di uccellazione, con l'osservanza delle norme di detto regolamento ed assoggettandosi al pagamento del tributo stabilito, possono esercitare la caccia o la uccellazione nel territorio sottoposto alla disciplina di cui al primo comma del presente articolo.

« Nella zona faunistica delle Alpi l'esercizio venatorio si apre non prima della seconda domenica di settembre.

« La disciplina venatoria prevista nei comma primo, secondo e terzo del presente articolo, può essere estesa, su richiesta dei presidenti delle Giunte provinciali, a territori non compresi nella zona faunistica delle Alpi. I relativi provvedimenti sono adottati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentiti il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia e la Federazione italiana della caccia.

« Nelle provincie di Belluno, Bolzano, Gorizia, Trento, Trieste ed Udine, è data facoltà ai Comuni siti nella zona faunistica delle Alpi, di costituire in riserva di caccia tutto il territorio ricadente nella circoscrizione del Comune, escluse le zone riservate da privati, a condizione che la riserva sia ceduta in gestione all'organo provinciale della Federazione italiana della caccia. La gestione di dette riserve comunali è esercitata in base alle norme emanate dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

« Ai Comuni delle provincie di Belluno, Bolzano, Gorizia, Trento, Trieste ed Udine, concessionari di riserve di caccia, è dovuto, da parte dei rispettivi organi provinciali della Federazione italiana della caccia, un canone la cui entità viene determinata dal Prefetto, sentito il presidente della Giunta provinciale.

« Nelle suddette riserve non è necessaria la apposizione di tabelle perimetrali, salvo che in contiguità di terreno libero o di zone sottoposte alla disciplina venatoria prevista dal comma primo del presente articolo ».

#### Art. 9.

L'articolo 76 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« Nel caso in cui non sia stato possibile, per fatto del contravventore eseguire il sequestro delle armi o dei mezzi di caccia o di uccellazione la pena è raddoppiata ed all'ammenda può essere aggiunto l'arresto fino a sei mesi.

« Eguali inasprimenti di pena saranno applicati tutte le volte che la contravvenzione sia commessa da uno degli agenti di vigilanza o da chi esercita il commercio della selvaggina, per le violazioni relative a tale commercio, o da chi eserciti la caccia di notte sparando da veicoli a trazione meccanica od animale sulla selvaggina stanziale ».

#### Art. 10.

« L'articolo 78 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« Il Comitato provinciale, indipendentemente dall'obbligo fatto agli agenti di vigilanza dall'articolo 2 del Codice di procedura penale trasmette al Pretore il verbale di contravvenzione per il procedimento penale nei seguenti casi:

a) quando la contravvenzione non ammette l'oblazione;

b) quando la domanda di oblazione venga respinta ai sensi del quarto comma dell'articolo precedente;

c) quando la domanda non venga presentata nel termine fissato dal precedente articolo;

d) quando il contravventore non abbia pagato nel termine prescritto le somme di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.

« Le organizzazioni venatorie provinciali (Comitato della caccia e sezione provinciale della Federazione italiana della caccia) competenti per territorio, possono costituirsi parte civile nei giudizi per violazioni della legge sulla caccia, e possono richiedere, ove ne ricorre il caso, anche il risarcimento del danno arrecato alla selvaggina protetta ».

## Art. 11.

L'articolo 85 del testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« È costituito il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, esso ha ordinamento autonomo e funziona come organo di consulenza tecnico-scientifica del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e, per i casi previsti dalla legge, delle Amministrazioni provinciali.

« Il Laboratorio, oltre ai compiti che gli vengono affidati da detto Ministero, cura l'istruzione e la formazione dei tecnici della caccia, dirige e controlla le iniziative e i risultati delle esperienze degli osservatori ornitologici e delle oasi di protezione della fauna istituite a termini dell'articolo 23, forma collezioni venatorie, compie ricerche faunistiche ed esperienze di acclimazione, di allevamento e di ripopolamento.

Presso il Laboratorio possono essere tenuti corsi di zoologia applicata alla caccia, del cui programma farà parte anche una completa trattazione delle disposizioni legislative riguardanti la caccia.

« Presso il Laboratorio medesimo, gli Istituti di zoologia delle università e gli Istituti sperimentali zootecnici, possono essere istituiti osservatori ornitologici per l'espletamento di ricerche a carattere scientifico-venatorio, facendo proprie ove lo credano e coordinando, ogni altra iniziativa comunque diretta allo scopo.

« Il Laboratorio può concedere borse di studio a laureati in scienze naturali, biologiche ed in agraria, che intendano specializzarsi negli studi di zoologia applicata alla caccia, nonchè al personale comunque chiamato a svolgere la propria attività nel campo della organizzazione venatoria, quando, avendone la attitudine, intenda apprendere, in Italia o all'estero, l'arte di allevare e di proteggere la selvaggina.

« Il Laboratorio è autorizzato ad assumere il personale occorrente per il proprio funzionamento, la consistenza numerica nonchè lo stato giuridico ed economico di detto personale, sono stabiliti con decreto del Ministro

dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi in concerto con il Ministro del tesoro.

« Alle spese per il funzionamento del Laboratorio, comprese quelle per il personale, si provvede con i contributi di cui all'articolo 92.

« La revisione dei fondi è affidata a due funzionari designati uno dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e l'altro dal Ministero del tesoro ».

## Art. 12.

L'art. 86 del testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« È costituita in Roma la Federazione italiana della caccia con personalità giuridica propria. Essa si compone dei propri organi locali e fa parte del Comitato olimpico nazionale italiano.

La Federazione italiana della caccia, oltre ai compiti che le vengono affidati dalla legge, provvede:

a) alla diffusione delle norme intese ad assicurare una efficiente disciplina venatoria;

b) a promuovere iniziative dirette ad incrementare la produzione della selvaggina e ad assicurare la scrupolosa applicazione della legge, nonchè a dare la propria collaborazione tecnica ed organizzativa per l'attuazione delle iniziative promosse dalle Amministrazioni provinciali o dai Comitati provinciali della caccia e dirette allo stesso scopo;

c) ad esprimere i pareri richiesti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste su questioni comunque interessanti il servizio della caccia;

d) ad organizzare gare, mostre, esposizioni, concorsi ed altre pubbliche manifestazioni aventi carattere venatorio;

e) a tutelare, nei modi consentiti dalla legge, i legittimi interessi dei cacciatori.

La Federazione italiana della caccia, per quanto si riferisce all'attività di carattere tecnico-venatorio, è posta sotto la sorveglianza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste il quale, previa ratifica da parte del Comitato olimpico nazionale italiano, ne approva lo statuto e le eventuali modificazioni ».

## Art. 13.

L'art. 87 del testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« Le nomine del presidente e dei due vicepresidenti della Federazione italiana della caccia, da effettuarsi secondo le norme statutarie, sono sottoposte alla ratifica del Comitato olimpico nazionale italiano ai fini dell'accertamento della legittimità e regolarità della elezione.

Per gravi inosservanze delle disposizioni di legge e dello statuto o per gravi irregolarità di gestione, la giunta esecutiva del Comitato olimpico nazionale italiano può proporre al Ministero dell'agricoltura e delle foreste lo scioglimento del Consiglio nazionale direttivo della Federazione italiana della caccia e, nel caso di accoglimento della proposta, provvede alla nomina del Commissario straordinario. La ricostituzione del Consiglio nazionale direttivo, attraverso gli organi statutari, deve avvenire, in ogni caso, entro il termine di mesi sei dalla nomina del Commissario.

Il riscontro della gestione contabile della Federazione italiana della caccia è devoluto ad un collegio di revisori costituito da due membri effettivi in rappresentanza rispettivamente del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e del Comitato olimpico nazionale italiano, e da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea nazionale della federazione stessa ».

## Art. 14.

L'articolo 91 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 aprile 1947, n. 458 e dal decreto legge 3 maggio 1948, numero 768, è sostituito dal seguente:

« All'atto del pagamento delle tasse specificate nell'articolo precedente, dovrà versarsi

all'Ufficio del Registro anche l'importo delle seguenti sopratasse:

1) per ogni licenza di caccia anche con uso di fucile, esclusa la licenza rilasciata agli agenti di vigilanza a termini dell'articolo precedente, lire cinquecento;

2) per ogni licenza di barca a motore, archibugio, spingarda od altra arma impostata, lire mille;

3) per ogni licenza di quagliara o prodina ad un solo paio di reti, lire cinquecento;

4) per ogni altra licenza di uccellazione, lire mille;

5) per ogni appostamento fisso di caccia, lire trecento.

Per ogni lire cento o frazione di lire cento di tassa a carico delle concessioni di riserva di caccia, è dovuta una sopratassa di lire 30. Per ogni tabella indicante il divieto di caccia e soggetta al pagamento della tassa di bollo, è dovuta una sopratassa di lire quindici.

Oltre le sopratasse predette il richiedente la licenza di caccia o di uccellazione deve versare alla Federazione italiana della caccia il contributo dovuto a termine dell'articolo 8, determinato secondo le norme dello statuto. Tale contributo è comprensivo della quota assicurativa contro gli infortuni ».

## Art. 15.

Le pene pecuniarie comminate dal testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, già maggiorate con il decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 24 ottobre 1947, n. 1250, sono ulteriormente aumentate fino a raggiungere una cifra pari all'importo previsto dallo stesso testo unico, moltiplicato per quaranta.

Anche la somma a favore dell'Erario di cui al comma quarto dell'articolo 49 del predetto testo unico, è aumentata fino a raggiungere una cifra pari all'importo previsto dallo stesso articolo, moltiplicato per quaranta.